

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1924-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE RUSSO Luigi)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 1975

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede fra il Governo
della Repubblica italiana ed il Centro internazionale di calcolo,
firmato a Roma il 22 marzo 1974

Comunicata alla Presidenza il 19 maggio 1975

ONOREVOLI SENATORI. — Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECO-SOC) — 1946 — auspicava la creazione di organizzazioni scientifiche internazionali per lo studio dei problemi per cui occorre la cooperazione internazionale.

Il Centro internazionale di calcolo sorse con sede in Roma in virtù di una risoluzione della VI Assemblea dell'Unesco — 1951 — e l'Italia nel 1954 la ratificava (legge numero 145 dell'8 aprile 1954).

La Convenzione diveniva operante nel 1961 a seguito del deposito del decimo strumento di ratifica.

Nel 1969 la IV Assemblea del Centro modificava la denominazione dell'Organizzazione in « Centro internazionale del calcolo-Ufficio intergovernativo per l'informatica » (IBI-ICC).

Il Centro promuove scambi di esperienze e di informazioni, fornisce assistenza ai paesi membri, consiglia e raccomanda un'azione nazionale ed internazionale intesa ad adottare politiche per l'informatica, nello stesso senso promuove ricerche, studi e programmi di sviluppo per il miglioramento della educazione e l'adozione di metodi aggiornati.

Il Centro intese inizialmente promuovere la cooperazione internazionale mediante i cosiddetti grandi ordinatori, ma poi si è orientato verso ordinatori di piccola e media grandezza per la formazione di personale specializzato.

Il Centro stabilendo nuovi rapporti tra scienza e tecnica moderna con la società vuole offrire all'uomo ed ai paesi in via di sviluppo concreta conoscenza delle innovazioni profonde prodotte dagli ordinatori.

L'informatica, come più comunemente vengono intesi gli ordinatori, costituisce un fattore di notevole peso nell'evoluzione sociale ed economica dell'umanità.

Ne conseguono nuove attitudini mentali, più logici approcci ai problemi, vigore nella formazione del pensiero.

Giacchè l'educazione dell'uomo, con l'avanzare della tecnica, riveste sempre carattere

di priorità, il Centro forma il personale in modo che le tecniche dell'informatica siano applicate ai vari settori della attività nazionale.

In collaborazione con l'Unesco vengono pertanto promossi corsi nazionali e regionali ed inoltre sono istituiti centri di calcolo presso le Università.

Il Centro con l'Unesco intende preparare una Conferenza intergovernativa su la strategia e le politiche dell'informatica che dovrebbe aver luogo nel 1977.

Il presente accordo, firmato il 22 marzo 1974, tra il nostro Governo ed il Centro riguardava le questioni che si riferiscono all'insediamento in Italia del Centro, come è espressamente indicato nel preambolo.

Il Governo italiano pone a disposizione dell'organizzazione, gratuitamente e per tutta la durata dell'attività della medesima, i locali provvisti del mobilio occorrente, necessari al funzionamento del Centro. (art. 2).

È accordata, in analogia con quanto si pratica con altre istituzioni internazionali, inviolabilità alla sede, archivi e documenti del Centro (art. 4).

All'organizzazione (art. 5) è concessa facoltà di detenere valuta di ogni tipo ed avere dei conti in qualsiasi valuta. Così potrà trasferire fondi all'estero e convertire liberamente ogni valuta in suo possesso.

È accordata (art. 6) esenzione da ogni imposta, tassa e contributo esigibile da Stato, Regioni, Provincie e Comuni; sono anche accordate esenzioni doganali per materiale, attrezzature e pubblicazioni scientifiche e tecniche, registrazioni sonore e films; così dicasi per gli autoveicoli, carburanti e lubrificanti occorrenti all'organizzazione.

L'articolo 7 riguarda i privilegi concessi al personale dell'organizzazione, cui viene accordata ogni forma d'immunità.

Così dicasi per i rappresentanti degli Stati membri dell'organizzazione, rappresentanti ed osservatori di altri Stati (art. 8) partecipanti alle riunioni dell'organizzazione, membri del Consiglio di amministrazione di nazionalità italiana.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'approvazione dell'Accordo è condizione indispensabile perchè il Centro, superate le difficoltà ed il disagio di una collocazione provvisoria negli uffici dell'EUR, sia messo in grado di attuare il programma previsto per la terza fase, che mira non solo a miglio-

re consolidamento, ma anche ad espandere ulteriormente la propria azione, perchè un più ampio numero di paesi abbiano ad aderire allo spirito del Centro, i cui fini sono stati diffusamente esposti.

Russo, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

2 aprile 1975

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime su di esso parere favorevole per quanto di competenza.

MURMURA

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

2 aprile 1975

La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

COLELLA

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana ed il Centro internazionale di calcolo, firmato a Roma il 22 marzo 1974.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

È autorizzata la spesa per il pagamento dal 1° gennaio 1972 fino al giorno di entrata in vigore dell'Accordo di cui al precedente articolo 1, dei canoni di locazione relativi ai locali in cui il Centro ha sede provvisoria.

Art. 4.

All'onere di lire 26.450.000, derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1975, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.